

OGGETTO: L.R. n. 4 del 3 marzo 2003 – artt. 11 e 16 - Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale sospensione dell'accreditamento di cui al DCA U00336/2014 in capo al presidio sanitario gestito dalla Società "Terme di Stigliano Srl" (P.IVA 00962291001) con sede in Canale Monterano (RM), Località Bagni di Stiglian, 2 – Azienda ASL Roma 4.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- il R.D. 28 settembre 1919 n. 1924 contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali;
- il D.M. 20 gennaio 1927;
- la L. 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale artt. 6 - lett. t e 36"
- il Dgls n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii;
- il D.M. della Sanità del 12 novembre 1992 n. 542 e ss.mm.ii. "Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali";
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997;
- la L. 24 ottobre del 2000 n. 323 "Riordino del settore termale";
- il Dgls n. 152/2006 art. 102 "Scarichi di acque termali";
- il D.M. della Sanità del 10 febbraio 2015 "Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali".

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 26 giugno 1980 n. 90;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011, che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'atto 2, commi da 73 a 80;
- il DCA n. 00469 del 7 novembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, con la quale il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario regionale del Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii;

VISTA la DGR n. 271 del 5 giugno 2018 di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1.;

VISTA la DGR n. 271 del 5 giugno 2018 di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO l'atto di Organizzazione n. G12275 del 02 ottobre 2018 concernente la riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria;

VISTO l'atto di Organizzazione n. G14568 del 14 novembre 2018 concernente il conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazione, Accredimento e Controlli" della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00336 del 20/10/2014 concernente "*Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore dello Stabilimento Termale gestito dalla Società "Terme di Stigliano Srl" (P.IVA 00962291001)*" con sede in Canale Monterano (RM) - Località Bagni di Stigliano;

PREMESSO che

- in data 19/9/2016 il rappresentante legale della Società Terme di Stigliano ha presentato al SUAP di Canale Monterano istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa alla deroga ai limiti di scarico delle acque reflue domestiche e acque termali sul corpo idrico superficiale provenienti dallo stabilimento termale sito in Via Bagni di Stigliano e che tale istanza è stata trasmessa dal SUAP al Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- rispetto all'istanza presentata dalla Società Terme di Stigliano, il Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale" – Servizio IV – della Città Metropolitana di Roma, con nota n. CMRC – 2017 - 0111833 dell'8 settembre 2017, acquisita al prot. reg. Lazio con n. 414487 del 9/8/2017 ha richiesto all'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accredimento di "*fornire, se disponibili, le analisi chimiche di cui alle sorgenti dello stabilimento termale acquisite nell'ambito dell'istruttoria per l'accredimento e negli eventuali controlli successivi da parte della ASL*";
- l'Ufficio Requisiti Autorizzativi e Accredimento con nota n. 488772 del 29/9/2017 chiedeva all'ARPA LAZIO di fornire le analisi chimiche delle sorgenti/punti di prelievo utilizzate dalle Terme di Stigliano e che tale nota rimaneva senza riscontro;
- il Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma, rilevando elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicava alla Società Terme di Stigliano, con nota n. CRMC-29307-2018-02-19 acquisita p.c. al prot. reg. con n. 93867 del 19.2.2018, l'avviso di diniego della modifica A.U.A. così come di seguito riportato:
- "*le analisi delle sorgenti rimesse dalla ASL rilevano la presenza di sostanze pericolose anche al di sopra dei limiti previsti per lo scarico e visto l'art. 102 comma 1 che prevede che la deroga non sia ammessa in caso di presenza di sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A e tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, questa Amministrazione non potrà prendere in considerazione la deroga richiesta, quantomeno per le sostanze pericolose, che dovranno essere abbattute in idonee sezioni di trattamento garantendo che il raggiungimento del limite non venga ottenuto per mera diluizione delle acque*";

DATO ATTO

- che sulla scorta di quanto sopra detto, l'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accredimento ha avviato **il procedimento ai sensi della 241/90**, notificato alla Società Terme di Stigliano S.r.l. con prot. n. 206141 del 9 aprile 2018, con il quale ha diffidato a provvedere entro il termine massimo di novanta giorni alla regolarizzazione della violazione accertata, pena la sospensione dell'autorizzazione e dell'accredimento, salvo diversa comunicazione da parte dell'amministrazione comunale circa il superamento delle criticità rilevate;
- che la Società Terme di Stigliano, con nota acquisita (per conoscenza) al prot. reg. n. 369335 del 21.6.2018, ha inviato alla Città Metropolitana di Roma osservazioni e documentazione relative al preavviso di diniego notificato da quest'ultima;
- che la Società Terme di Stigliano con nota prot. reg. n. 425205 del 12.7.2018, ha comunicato, entro il termine di tempo massimo concesso dall'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accredimento, che il procedimento relativo alla modifica dell'A.U.A. era ancora sospeso presso il Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale" della Città Metropolitana di Roma senza nulla aggiungere a riguardo delle criticità rilevate;

DATO ATTO, tuttavia,

- che all'esito dei numerosi supplementi istruttori, osservazioni e controdeduzioni che la Società Terme di Stigliano ha presentato, per il tramite dello studio legale Quorum, al Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma, lo stesso Dipartimento ha ritenuto opportuno procedere ad ulteriori accertamenti istruttori;
- che sulla scorta delle plurime osservazioni, l'amministrazione regionale ha comunque proceduto a comunicare alla Società Terme di Stigliano, presso lo Studio legale Quorum, con nota prot. n. 464827 del 27/7/2018 il **preavviso di sospensione** dell'autorizzazione e dell'accreditamento con il quale, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, si concedevano 10 giorni per inviare ulteriori osservazioni e controdeduzioni in merito;
- che, con nota prot. CMRC – 0124722-2018-07-30 del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale”, acquisita al prot. reg. con n. 470719 del 30/7/2018, l'Amministrazione comunale di Città Metropolitana di Roma Capitale comunicava alla regione Lazio di non aver ancora concluso il procedimento relativo alla modifica dell'A.U.A. in fase di valutazione congiuntamente all'Avvocatura capitolina;

RITENUTO, comunque, di predisporre il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione e di accreditamento con la proposta di DCA n. 13381 del 29/8/2018;

DATO ATTO, pertanto,

- di aver atteso le risultanze dell'ulteriore valutazione da parte del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma in ordine alle controdeduzioni presentate dalla Società Terme di Stigliano;
- che la mancanza di certezza promanante dall'amministrazione di città Metropolitana di Roma Capitale ha indotto l'amministrazione regionale a richiedere alla ASL Roma 4 e all'ARPA Lazio, con nota n. 623627 del 10/10/2018, nelle more della conclusione dell'iter procedurale da parte della Città Metropolitana, di accertare se si potesse comunque ravvisare, oltre al paventato danno ambientale, *“una situazione di specifico rischio per la salute dei bagnanti fruitori delle piscine termali;*

CONSIDERATO che

- la Città metropolitana di Roma, con nota acquisita al prot.reg. n. 659981 del 23/10/2018, comunicava che *“...benchè si ritengano superate le osservazioni relative ai limiti batteriologici e allo sfruttamento della sorgente Settecannelle/Pozzuonovo, nonché quelle inerenti il posizionamento dei punti di misura, rimangono attuali e non superabili –in assenza di trattamento dedicato - le motivazioni ostantive relative alla presenza di sostanze pericolose di cui alle tabella 3/A e tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs 152/06...”* e che quindi confermava l'intenzione di concludere il procedimento amministrativo con il diniego della modifica dell'A.U.A. in relazione alle controdeduzioni avanzate dalla Soc. Terme di Stigliano S.r.l. concedendo comunque ulteriore tempo per eventuali osservazioni corredate da eventuale documentazione;
- con la predetta comunicazione la Città Metropolitana di Roma Capitale rinnovava il preavviso di diniego, prendendo posizione su tutti gli aspetti osservati dalle Terme;
- in esito a tale rinnovazione sono state presentate ulteriori osservazioni dalla Società Terme di Stigliano a tutti i soggetti coinvolti, acquisite al prot. reg. con n.721522 del 15 nov. 2018 e opportunamente considerate dal Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma unitamente ai vari pareri già espressi dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Ambiente;

VISTA la nota prot. reg. n. 754325 del 28/11/2018 con la quale la ASL Roma 4, rispetto al quesito posto dall'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento, comunicava che in accordo con il Ministero della Salute, in data 13/11/2018 aveva effettuato dei campionamenti delle acque delle Terme di Stigliano e li aveva inviati all'ARPA Lazio;

PRESO ATTO del provvedimento finale, acquisito al prot. reg. 21618 del 11/01/2019, con il quale la Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV Servizio 04 - Procedimenti integrati - ha emanato la Determinazione Dirigenziale n. 4 del 2019 avente ad oggetto: *“Diniego*

della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 D.D.R.U. 2327 del 10/06/2015 Società Terme di Stigliano srl Impianto sito nel Comune di Canale Monterano via Bagni di Stigliano 2”;

RITENUTO di riportare qui di seguito il punto 1 dell'atto succitato nella parte in cui determina:
“DI ADOTTARE, il diniego della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale D.D.R.U. 2327 del 10/06/2015, ai sensi del D.P.R. 59/13, a favore della società Terme di Stigliano S.r.l. con sede legale nel Comune di Canale Monterano via Bagni di Stigliano 2, nella persona del legale rappresentante come in atti, per n. 2 scarichi di acque termali recapitanti nel corpo idrico superficiale accatastato come “fosso Lenta” e per n. 1 scarico di acque termali recapitante nel corpo idrico superficiale accatastato come “fosso delle Sette Cannelle” provenienti dall'insediamento sito nel Comune di Canale Monterano, Via Bagni di Stigliano 2, destinato a svolgere attività di centro alberghiero, attività termale e ristorante;

VISTO il provvedimento di diniego alla modifica AUA, richiesta dalle Terme di Stigliano, adottato dal Comune di Canale Monterano sulla scorta delle motivazioni assunte dal Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ed acquisito al prot. reg. con n. 171394 del 4.03.2019;

CONSIDERATI:

- 1) l'avvio del procedimento n. 206141 del 9/4/2018 e il preavviso di sospensione n. 464827 del 27/07/2018 e il tempo trascorso senza che l'amministrazione regionale abbia dato corso alla diffida
- 2) la conclusione del procedimento richiamato a cura di Città Metropolitana di Roma Capitale e di tutto quanto ulteriormente rappresentato;
- 3) le disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 art. 3 ter “Principio dell'azione ambientale”;
- 4) il rapporto di accreditamento di natura fiduciaria concessoria
- 5) che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui agli artt. 11 e 16 della L.R. n. 4/2003 i quali prevedono che:

a) ART. 11

comma 1. *“Nel caso di violazione delle norme della presente legge, la Regione diffida il soggetto autorizzato all'esercizio a provvedere alla regolarizzazione entro il termine massimo di novantagorni”*

comma 2. *“La Regione, qualora sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ordina la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e la chiusura della struttura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio devono essere appositamente autorizzate.”*

b) ART. 16

comma 5. *“L'accREDITAMENTO è sospeso o revocato rispettivamente, in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 11”*

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, di disporre:

- la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale rilasciati con DCA U00336 del 20/10/2014 e la conseguente chiusura del presidio sanitario gestito dalla società Terme di Stigliano, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento entro il limite massimo di novanta giorni o nel diverso termine correlato alla presentazione di apposito cronoprogramma di interventi subordinato a valutazione e accettazione della ASL;
- che la riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio dovranno essere appositamente autorizzate dalla Regione Lazio con provvedimento amministrativo espresso a seguito di esito positivo parere da parte del Dipartimento Tutela e valorizzazione ambientale di Roma Capitale e verifica positiva da parte della ASL competente;

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate, di disporre:

- la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e contestualmente dell'accreditamento istituzionale rilasciati con DCA U00336 del 20/10/2014 e la conseguente chiusura del presidio sanitario gestito dalla società Terme di Stigliano S.r.l. (P.IVA 00962291001) con sede in Canale Monterano (RM) Località Bagni di Stigliano, 2 - a decorrere dalla data di adozione del presente atto e fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento entro il limite massimo di novanta giorni o nel diverso termine correlato all'eventuale presentazione di apposito cronoprogramma di interventi subordinato a valutazione e accettazione della ASL;
- che la riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio dovranno essere appositamente autorizzate dalla Regione Lazio con provvedimento amministrativo espresso a seguito di esito positivo del parere da parte del Dipartimento Tutela e valorizzazione ambientale di Roma Capitale e verifica positiva da parte della ASL competente;

Di notificare il presente atto al rappresentante legale della Società Terme di Stigliano, al Comune di Canale Monterano, alla Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV, alla ASL RM 4.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e del Comune sul quale insiste la struttura a vigilare sull'osservanza della presente prescrizione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingarotti
